

## REGOLAMENTO (CE) N. 1714/97 DELLA COMMISSIONE

del 3 settembre 1997

**recante deroga al regolamento (CEE) n. 2454/93 per quanto riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» stabilita nell'ambito dello schema di preferenze tariffarie generalizzate per tener conto della particolare situazione della Cambogia per quanto concerne alcuni prodotti tessili esportati da tale paese nella Comunità**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 82/97 del Parlamento e del Consiglio<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 249,

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1427/97<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 76,

considerando che, con il regolamento (CE) n. 3281/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, recante applicazione di uno schema pluriennale di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1995-1998 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 998/97 della Commissione<sup>(6)</sup>, la Comunità ha concesso il beneficio di preferenze tariffarie alla Cambogia;

considerando che gli articoli 67 e seguenti del precitato regolamento (CEE) n. 2454/93 determinano le condizioni alle quali deve rispondere la definizione della nozione di prodotti originari applicabile nel quadro dello schema di preferenze tariffarie generalizzate; che, tuttavia, l'articolo 76 di detto regolamento prevede la possibilità di derogare alle disposizioni così stabilite nei confronti dei paesi meno avanzati beneficiari del sistema di preferenze tariffarie generalizzate quando essi ne fanno richiesta alla Comunità;

considerando che il governo della Cambogia ha presentato una richiesta volta a ottenere tale deroga per alcuni prodotti tessili; che, su richiesta della Comunità, tale paese ha fornito sufficienti informazioni economiche e complementari;

considerando che tale richiesta è conforme alle disposizioni del precitato articolo 76; che in particolare l'introduzione di alcune condizioni relative ai quantitativi (stabiliti su base annua), valutati in funzione della capacità di assorbimento da parte del mercato comunitario di tali prodotti provenienti dalla Cambogia, delle capacità di esportazione

di tale paese e dei flussi commerciali esistenti può prevenire ogni tipo di pregiudizio alle industrie comunitarie corrispondenti;

considerando che, al fine di incoraggiare la cooperazione regionale tra i paesi beneficiari, è opportuno prevedere che le materie utilizzate in tale paese nell'ambito della presente deroga siano originarie dei paesi membri dell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (ASEAN) (ad eccezione della Birmania), della South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) o della Convenzione di Lomé;

considerando che l'eventuale necessità di mantenere l'applicazione della deroga oltre ai quantitativi previsti deve essere esaminata in consultazione con le autorità della Cambogia;

considerando in ogni caso che tale deroga può essere concessa soltanto fino al 31 dicembre 1998, data di scadenza dell'attuale schema di preferenze tariffarie generalizzate applicabile ai prodotti industriali;

considerando che la misura prevista dal presente regolamento è conforme al parere del comitato del codice doganale (sezione dell'origine),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. In deroga alle disposizioni degli articoli 67 e seguenti del regolamento (CEE) n. 2454/93, i prodotti elencati nell'allegato del presente regolamento e fabbricati in Cambogia utilizzando prodotti tessuti o filati (maglieria) importati in tale paese e originari di paesi membri dell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (Asean) (ad eccezione della Birmania), della South Asian Association for Regional Cooperation (Saarc) o della Convenzione di Lomé sono considerati originari della Cambogia secondo le modalità menzionate in appresso.

2. Per l'applicazione del 1° paragrafo sono considerati come prodotti originari dell'ASEAN e del SAARC i prodotti che sono ottenuti in questi paesi secondo le regole d'origine previste dal regolamento (CEE) n. 2454/93, o come i prodotti originari dei paesi beneficiari della Convenzione di Lomé i prodotti che sono ottenuti in questi paesi secondo le regole d'origine previste dal protocollo n. 1 della quarta convenzione ACP-CEE<sup>(7)</sup>.

(1) GU L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.

(2) GU L 17 del 21. 1. 1997, pag. 1.

(3) GU L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1.

(4) GU L 196 del 24. 7. 1997, pag. 31.

(5) GU L 348 del 31. 12. 1994, pag. 1.

(6) GU L 144 del 4. 6. 1997, pag. 13.

(7) GU L 229 del 17. 8. 1991, pag. 1.